Consorzio Piave prot. n. 0030731 del 30-10-2024 - I - COM - V. REGISTRO UFFICIALE.U.0027845.29-10-2024.h.10:11

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**
**TREVISO**
***"Incede per ignes"***

Area Prevenzione Incendi

Ufficio Prevenzione Incendi

Al *Consorzio di Bonifica Piave*
*Invio a mezzo PEC*

Pratica n° **7139**
**(da citare sempre nella corrispondenza)**

**OGGETTO**: Interventi di riordino attività presso il magazzino di Roncade – lavori per la realizzazione di una piazzola di rifornimento mezzi.
Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 36/2023
**Risconto a nota prot. n° 29482 del 16/10/2024.-**

Si riscontra la nota pari oggetto di codesto Consorzio di Bonifica Piave, prot. n° 29482 del 16/10/2024, pervenuta a questo Comando in data 17/10/2024 e registrata al numero 26678, inerente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona, finalizzata all'acquisizione del parere preliminare di competenza di questo Ufficio per la realizzazione di una piazzola di rifornimento mezzi e di un deposito di oli, le cui attività risultano soggette al controllo dei Vigili del Fuoco poiché ricomprese nell'allegato I al DPR 151/11.

A tal proposito si rappresenta che dall'esame della documentazione tecnica prodotta (inserita nella pratica di prevenzione Incendi n° **7139**), questo ufficio ritiene che per l'impianto di distribuzione dei carburanti e il deposito di oli per la manutenzione dei mezzi, possa esprimersi parere favorevole, purché siano realizzati nell'osservanza delle suddette prescrizioni:

1. Anche per quanto non espressamente rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica presentati, venga integralmente rispettata la normativa di sicurezza in vigore, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni per il deposito di oli nonché il Decreto Ministeriale 22 novembre 2017, relativamente i contenitori-distributori costituenti l'impianto di rifornimento degli automezzi.
2. Gli impianti elettrici siano realizzati nel rispetto della Legge 1° marzo 1968, n° 186, la cui conformità dovrà essere attestata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 37/2008. In particolare i punti di sgancio in emergenza dell'energia elettrica (sia dell'impianto dei carburanti che quello del deposito oli), non meglio evidenziati sull'elaborato grafico progettuale, siano ubicato in prossimità dell'impianto di distribuzione, in posizione facilmente raggiungibile, segnalata e visibile.
3. Sia osservata la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione Comunale ai sensi della Legge Regionale n° 23/2003.

Relativamente alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco oggetto della Conferenza dei Servizi in questione – e, più in generale, tutte quelle ricomprese nell'Allegato I al DPR 151/11 – si rappresenta che l'esercizio delle stesse è subordinato al deposito della ***Segnalazione Certificata di Inizio Attività***, ai sensi dell'art. 4 del già richiamato DPR 151/11.

Quanto sopra si trasmette per il seguito di competenza.

Il Comandante Provinciale
(Costa)
FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

FAV/..